

REGOLAMENTO DEI SOCI SOVVENTORI

ART. 1

Il presente Regolamento disciplina l'emissione e la gestione delle azioni dei Soci Sovventori ai sensi degli artt. 20, 21, 22, 23, 24 e 25 dello Statuto Sociale, nel rispetto dell'art.4 della Legge n.59/92 e di ogni altra disposizione in materia.

ART. 2

I conferimenti effettuati dai Soci sovventori, sia in denaro, sia in natura, sia in crediti vanno a formare il capitale sociale dei Soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico (o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale).

ART. 3

I conferimenti dei Soci Sovventori che formano il Fondo per lo sviluppo tecnologico (o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale) di cui agli artt. 5 e 21 dello Statuto Sociale, sono rappresentati da azioni nominative trasferibili, tanto per atto tra vivi quanto mortis causa, nei limiti stabiliti dall'art. 24 dello Statuto Sociale e dagli artt. 8 e 9 del presente Regolamento.

L'importo unitario di ogni azione è di € 500,00 (cinquecento), ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale.

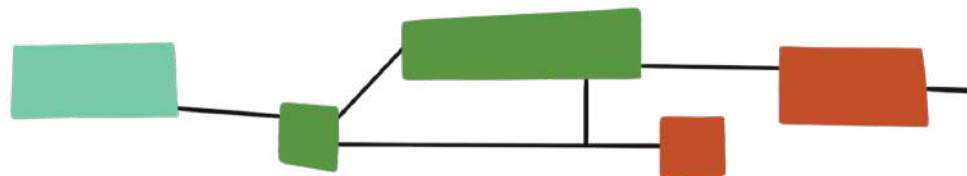
La durata minima del conferimento, ai fini dell'esercizio della facoltà di recesso a norma dello Statuto Sociale, viene stabilita in 5 anni decorrenti dalla data versamento delle azioni sottoscritte.

ART. 4

La cooperativa si avvale della facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 5 del R.D. 29 marzo 1942, n. 239.

ART. 5

Oltre al diritto alla rivalutazione gratuita delle azioni ex art.7 della Legge n.59/92, si stabilisce che il tasso di remunerazione delle azioni nominative dei Soci Sovventori possa essere maggiorato fino ad un massimo di 2 punti, rispetto a quello stabilito per i Soci Cooperatori dall'Assemblea ordinaria di approvazione del Bilancio di esercizio, con deliberazione della Assemblea stessa.



ART. 6

I voti attribuiti ai Soci Sovventori, ai sensi dell'art.4 comma 2) della Legge n.59/92, non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i Soci.

L'Assemblea stabilirà di volta in volta le modalità di votazione idonee ad assicurare il rispetto del limite predetto.

ART. 7

Fermo restando il limite di cui all'art. 6, ciascun Socio Sovventore persona fisica avrà diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare del conferimento apportato.

Nel caso in cui il Socio Cooperatore persona fisica sia anche Socio Sovventore, lo stesso avrà diritto ad un solo voto, quale Socio Cooperatore, nel rispetto del limite stabilito dall'art. 2538, c.3, del c.c.

Fermo restando il limite di cui all'art. 6, il Socio Sovventore, soggetto diverso dalla persona fisica, avrà diritto, ad un numero differenziato di voti in base alle azioni possedute, secondo la specifica che segue:

- da n. 1 a n. 50 azioni possedute, n..1 voti;
- da n. 51 a n. 100 azioni possedute, n..2 voti
- oltre n. 100 azioni possedute, n..3 voti

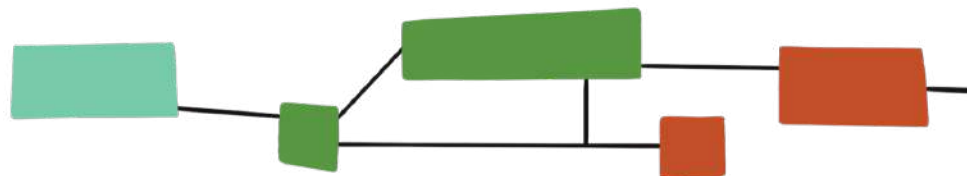
ART. 8

Il Socio Sovventore che intenda trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione deve darne notizia al Presidente della Cooperativa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente le generalità complete dell'aspirante acquirente.

Il Consiglio di Amministrazione deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Sociale.

ART. 9

In caso di mancato gradimento dell'acquirente indicato dal Socio Sovventore che intende trasferire le azioni, il consiglio provvede, in via alternativa, ad indicarne altro gradito ovvero a richiedere altra proposta da parte del venditore, dandone comunicazione al Socio Sovventore sempre entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di trasferimento della partecipazione.



ART. 10

I Soci Sovventori persone fisiche ed i rappresentanti dei Soci Sovventori persone giuridiche, possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da Soci Cooperatori, ai sensi dell'art.4, comma 3, della Legge n.59/92 e dell'art. 2538, comma 2, del c.c..

ART. 11

I Soci Sovventori sono obbligati:

1. al versamento delle azioni sottoscritte entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'accettazione del Consiglio di Amministrazione con le modalità e nei termini previsti;
2. all'osservanza dello Statuto Sociale, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili

ART. 12

Il presente regolamento, approvato dall'Assemblea generale del 08/05/22, entra in vigore il giorno stesso dell'approvazione.